



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 dicembre 2013:

LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166

IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI

TITOLO IV DELLE MISURE D'INCENTIVAZIONE

CAPO I DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI

Art. 61

(Detassazione degli utili reinvestiti)

1. Gli utili annuali di bilancio, conseguiti dai soggetti che svolgono attività di impresa indipendentemente dalla forma giuridica e purché in regime di contabilità ordinaria, utilizzati per interventi di investimento in beni strumentali nella stessa impresa, non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.
2. Le presenti disposizioni si applicano alle imprese che, alla data della presentazione del progetto di cui all'articolo 65 abbiano almeno cinque dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o tre dipendenti purché sammarinesi o residenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; qualora nel periodo di durata del progetto il numero dei predetti dipendenti divenga inferiore a cinque o alle tre unità i benefici decadono interamente con gli effetti di cui all'articolo 67.

3. La detassazione di cui al presente articolo è ammessa anche per le imprese in regimi contabili diversi, a condizione che dall'esercizio successivo a quello dell'approvazione del progetto le imprese adottino la contabilità ordinaria.

Art. 62
(Investimenti incentivati)

1. Sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono:
 - a) l'introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l'acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi, purché tali interventi non incidano negativamente sul piano occupazionale aziendale;
 - b) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurre di nuovi in presenza di progetti aziendali che prevedano l'occupazione di almeno cinque dipendenti di cui il 60% a tempo indeterminato;
 - c) l'acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi energetici ed idrici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio energetico e il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e con apposita certificazione.
2. Tali investimenti possono essere effettuati sia mediante acquisto diretto che mediante contratto di locazione finanziaria; in tal caso il valore del bene strumentale è dato dal prezzo pagato dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni e dei servizi connessi.
3. L'importo degli investimenti di cui sopra non dovrà essere inferiore a:
 - a) €50.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a);
 - b) €300.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), nel caso di costruzioni e acquisizioni, e non inferiore a €150.000,00, nel caso di ristrutturazioni ed ampliamenti;
 - c) €20.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c).
4. I beni immobili di cui al comma 1, lettera b), detenuti in proprietà o in locazione finanziaria, non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione di cui all'articolo 66. In deroga a quanto precede è ammessa la sostituzione del bene immobile prima del termine di cui sopra, sulla base di una valutazione di coerenza con le finalità del progetto, previa autorizzazione dell'Ufficio Tributario.
5. Sono altresì investimenti incentivanti i progetti aziendali di rilevante entità, presentati da soggetti particolarmente affermati nel proprio specifico settore, da realizzarsi nel settore turistico, volti ad una maggiore riqualificazione delle imprese ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali, che prevedono la costruzione, acquisizione, ristrutturazione o ampliamento di immobili. Se la realizzazione degli investimenti di cui sopra comporta modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, i tempi previsti per la loro approvazione, di cui all'articolo 3 della Legge n. 87/1995 (Testo unico delle leggi edilizie ed urbanistiche), sono ridotti della metà.

Art. 63
(Coefficienti – Modalità applicative)

1. Ai fini del trattamento fiscale non costituiscono reddito imponibile:
 - a) il 60% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 62, comma 1;
 - b) il 40% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 62, comma 1;
 - c) il 90% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 62, comma 1.

2. Fermi restando i coefficienti massimi di cui al comma che precede, in caso di cumulo degli interventi di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) la percentuale massima del reddito non imponibile è pari al 70%.
3. I benefici fiscali di cui al presente Capo sono riconosciuti fino a concorrenza del valore dell'intervento di investimento, autorizzato ai sensi dell'articolo 66, entro il quinto anno successivo a quello dell'autorizzazione medesima.
4. Gli utili non costituenti reddito imponibile devono essere destinati ad un fondo speciale di bilancio e sono vincolati per cinque anni a decorrere dal periodo di formazione degli stessi.
5. Qualora il valore dell'intervento di investimento complessivo sia superiore a €7.000.000,00, i benefici fiscali di cui al presente Capo I sono riconosciuti entro il settimo anno successivo a quello dell'autorizzazione.
6. Qualora l'impresa abbia mantenuto stabile il livello medio di occupazione nell'anno di formazione dell'utile rispetto a quello esistente alla fine dell'anno precedente a quello di accesso ai benefici, l'accantonamento al fondo speciale può essere effettuato limitatamente all'ammontare di imposta generale sui redditi corrispondente al beneficio fiscale usufruito.
7. Allo scopo di garantire il pagamento dell'importo dell'imposta generale sui redditi non versata per effetto delle agevolazioni concesse, l'operatore economico è tenuto a sottoscrivere dichiarazione di debito con consenso ad iscrizione di privilegio sui beni oggetto dell'investimento. Le formalità inerenti tali atti, ivi comprese quelle degli atti ad essi collegati, sono in esenzione dalle imposte di bollo, registro ed ipotecarie.

Art. 64

(Termini di presentazione del progetto e di avvio dell'investimento)

1. I progetti di investimento devono essere presentati non oltre centoventi giorni dall'avvio della loro realizzazione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
2. L'avvio della realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza dai benefici, deve avvenire non oltre dodici mesi dall'autorizzazione.

Art. 65

(Contenuto del progetto di investimento)

1. I progetti di investimento devono essere presentati all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e devono contenere:
 - a) una relazione sulla rispondenza del progetto ai requisiti indicati al presente Capo I;
 - b) l'indicazione dei tempi di realizzazione non superiori a cinque anni dall'inizio del progetto;
 - c) l'ammontare degli investimenti;
 - d) il prevedibile periodo di utilizzo dei beni oggetto dell'investimento;
 - e) l'indicazione degli eventuali incrementi occupazionali.

Art. 66

(Esito dell'istruttoria)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica all'istante e all'Ufficio Tributario l'esito dell'istruttoria ed accorda, contestualmente, l'eventuale autorizzazione per l'accesso ai benefici di cui al presente Titolo.

Art. 67

(Proroghe – controlli - irregolarità)

1. Gli investimenti indicati nel progetto devono essere realizzati e conclusi nel termine indicato nel progetto stesso fatto salvo il limite quinquennale, salvo proroghe concesse dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio motivate da comprovate circostanze. In ogni caso, tale proroga non potrà comunque superare gli ulteriori dodici mesi.
2. Entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione e conclusione di ogni progetto di investimento, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dispone un adeguato e accurato controllo al fine di accertare la conformità della realizzazione al progetto autorizzato.
3. Decadono dai presenti benefici le imprese nei confronti delle quali l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio rilevi:
 - a) gravi irregolarità e discordanze rispetto al progetto autorizzato;
 - b) il mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni previste al presente Capo I.
4. La decadenza è disposta con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e comunicata dal medesimo al contribuente ed all'Ufficio Tributario entro quindici giorni dalla data del provvedimento.
5. A seguito di decadenza, l'Ufficio Tributario provvede all'accertamento della maggiore imposta e degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge, in deroga alle quali, l'azione di accertamento non si prescrive sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui termina la fruizione dei benefici di cui al presente Capo.

Art. 68

(Divieto di cumulo dei benefici e norme di coordinamento)

1. E' fatto divieto di cumulare i benefici fiscali previsti dal presente Capo I con qualsiasi tipo di forme di credito agevolato sui medesimi progetti di investimento, nonché con le agevolazioni, sul medesimo investimento, previste dal Decreto 20 luglio 2004 n.100 e i benefici sui risparmi energetici previsti dalla Legge 7 maggio 2008 n. 72 e dal Decreto Delegato 21 settembre 2010 n. 158 e successive modifiche.

CAPO II

INCENTIVI FISCALI PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 69

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)

1. Agli operatori economici, ivi compresi i libero professionisti, che incrementano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati, è riconosciuto un abbattimento della base imponibile nella misura e nelle modalità definite al presente Titolo IV, Capo II.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo II per "numero medio di lavoratori dipendenti occupati" si intende la somma algebrica dei dipendenti subordinati, a tempo determinato o indeterminato, nell'anno di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell'anno in cui risultano alle dipendenze dell'operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario.
3. I benefici di cui al presente Capo II sono riconosciuti alle attività economiche che prima dell'incremento occupazionale hanno alle proprie dipendenze almeno cinque unità lavorative o almeno tre unità, purché sammarinesi o residenti, assunte con contratto a tempo indeterminato ai sensi dei

commi che precedono. Il predetto limite è elevato a dieci unità per le imprese industriali di produzione.

Art. 70

(Misura e modalità di fruizione dell'incentivo)

1. L'abbattimento di cui al precedente articolo 69 è riconosciuto nell'esercizio fiscale ove avviene, rispetto all'esercizio precedente, un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati di almeno tre unità.
2. La misura dell'abbattimento è pari al:
 - a) 15% per incrementi uguali o superiori a tre unità lavorative ed inferiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro;
 - b) 25% per incrementi uguali o superiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro.
3. L'abbattimento di cui al comma precedente è riconosciuto anche per i due esercizi fiscali successivi a quello in cui ha luogo l'incremento, a condizione che negli stessi non intervengano riduzioni della quota di incremento presupposto del beneficio. Qualora nel corso dei predetti esercizi l'impresa incrementi ulteriormente il numero medio di lavoratori dipendenti oltre le soglie minime di cui al precedente comma 2, la stessa ha diritto ad usufruire dell'ulteriore abbattimento per tale esercizio, e per i due successivi, fatte salve le condizioni e le misure di cui al presente articolo.
4. Decadono dai benefici di cui al presente articolo le imprese che effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, entro il termine di prescrizione dell'attività di accertamento per l'esercizio fiscale oggetto di fruizione del beneficio.
5. Alle imprese che effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, è precluso l'accesso ai benefici di cui al presente Capo per i successivi due anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.

CAPO III

INCENTIVI PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Art. 71

(Applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I e II, alle attività economiche di nuova costituzione)

1. Il requisito di cui al comma 2 del precedente articolo 61 non si applica alle imprese che avviano il progetto di investimento nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa.
2. Il requisito di cui al comma 3 dell'articolo 69 non si applica alle attività economiche nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa.
3. Con riferimento ai commi precedenti per data di "avvio della nuova impresa" si intende quella di rilascio della licenza. E' ammesso ai benefici chi non ha cessato, nell'anno precedente la data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiede l'accesso ai benefici.
4. Le imprese di cui al presente articolo possono optare per la decorrenza dei benefici di cui al precedente articolo 61, a partire dal secondo anno di attività successivo a quello di avvio.

Art. 72

(Riporto delle perdite fiscali per le imprese di nuova costituzione)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4, ed all'articolo 46, comma 5, le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della nuova impresa

possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività economica.

Art. 73
(Ulteriori incentivi)

1. Alle nuove attività d'impresa esercitate in forma individuale o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato attività economica nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e che versano in stato di non occupazione, sono riconosciuti i seguenti benefici:
 - a) esenzione del pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
 - b) per i primi tre anni di esercizio dell'attività esenzione del pagamento della tassa annuale di licenza;
 - c) per i primi sei anni di esercizio dell'attività esenzione fiscale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo pari al 50%;
 - d) credito d'imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai lavoratori subordinati con residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino che si sono dimessi dal rapporto di lavoro al fine di avviare un'attività economica o libero professionale che non costituisca mera prosecuzione dell'attività e del rapporto di lavoro precedente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a beneficio di società di capitali o società cooperative che avviano una nuova attività economica, purché i soci o i beneficiari economici effettivi non abbiano mai esercitato alcun tipo di attività economica a San Marino, oppure, se soggetti residenti, ricadano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione alle attività economiche avviate successivamente al 2 luglio 2013.

CAPO IV
INCENTIVI VOLTI ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 74
(Deduzione fiscale per il capitale proprio)

1. I soggetti passivi d'imposta di cui al Titolo III possono portare in deduzione dal reddito imponibile, determinato secondo le regole previste dal medesimo Titolo, una quota corrispondente all'incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo d'imposta.
2. La quota del capitale proprio deducibile è fissata nella misura del 10% dell'incremento patrimoniale calcolato come indicato nel comma precedente. Con decreto delegato potrà essere variata la predetta misura di deduzione e potranno essere previste eventuali limitazioni all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Le quote non dedotte in un periodo d'imposta non possono essere computate in diminuzione dei redditi imponibili dei periodi d'imposta successivi.
4. Sono escluse del calcolo dell'incremento patrimoniale di cui al comma 1 le riserve di utile costituite ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I del presente Titolo IV e le riserve obbligatorie in forza di legge.
5. Nel caso di riduzioni del capitale proprio deliberate dall'assemblea dei soci non derivanti da perdite di esercizio, l'azienda è tenuta alla restituzione proporzionale dell'agevolazione goduta.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI AL TITOLO IV

Art. 75
(Disposizioni finali e comuni del Titolo IV)

1. I benefici di cui al Capo I e II del presente Titolo sono fra loro cumulabili, tuttavia, per ogni esercizio fiscale, l'ammontare degli abbattimenti non può eccedere la misura del 80% del reddito imponibile.
2. Le attività economiche che, entro il 31 dicembre 2014, trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato possono usufruire per il medesimo esercizio fiscale e per i due successivi degli abbattimenti di cui al precedente articolo 69 nella misura e nelle modalità in esso previste.
3. Le disposizioni del Titolo IV sono modificabili con decreto delegato.